

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1473 del 26/03/2019
Oggetto	Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FAR S.R.L. per impianto ubicato in Via Panigali, 39 , Comune di GAGGIO MONTANO (BO), adottata con Determinazione Dirigenziale della Città metropolitana di Bologna n. 191/2015 del 03/02/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1470 del 22/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FAR S.R.L. per impianto ubicato in Via Panigali, 39 , Comune di GAGGIO MONTANO (BO), adottata con Determinazione Dirigenziale della Città metropolitana di Bologna n. 191/2015 del 03/02/2015.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta FAR S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, ubicato in Via Panigali, 39 , Comune di GAGGIO MONTANO, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale n. 191/2015 del 03/02/2015 , e rilasciato dal S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE con provvedimento prot. n. 1837 del 10/02/2015 con scadenza di validità in data 10/02/2030, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C**

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

al presente atto, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;

4. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta FAR S.R.L., C.F. 01746961208, P.IVA 01746961208, con sede legale a GAGGIO MONTANO, in VIA PAMPERSO, 6, per l'impianto sito a GAGGIO MONTANO (BO), in Via Panigali, 39, ha presentato, nella persona di CASALINI SIMONE, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE in data 12/09/2018 al Prot.n. 14827, comunicazione di modifica non sostanziale, comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune);

in seguito alla richiesta di TRASFERIMENTO SENZA MODIFICHE DEGLI IMPIANTI IN PORZIONE DI FABBRICATO ADIACENTE, FACENTE PARTE DELLO STESSO COMPLESSO e cessazione di un'emissione.

Il S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE- **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana** in data 12-09-2018 al Prot. n. PGBO_2018_21063, Pratica SINADOC 28419/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del

titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di GAGGIO MONTANO (PG_2019_33276 del 28-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di GAGGIO MONTANO (PG_2019_33276 del 28-02-2019);

Il referente AUA di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che i Soggetti Competenti, in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale con Determina dirigenziale della Città metropolitana di Bologna n. 191/2015 del 03/02/2015, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 10/02/2030**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 22/03/2019

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Dott. Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta FAR S.R.L., ubicato in Via Panigali, 39 ,
Comune di GAGGIO MONTANO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche - Scarichi di Acque Meteoriche di
Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II
della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di GAGGIO MONTANO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Panigali.

Altri Scarichi

- Scarichi formato dall'unione di Acque Meteoriche di Dilavamento non contaminate e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitanti in Corpo Idrici Superficiali in corrispondenza di Rio Botti e Rio Severino

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di GAGGIO MONTANO con parere favorevole PG_2019_33276 del 28-02-2019. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Per gli scarichi di acque meteoriche non contaminate è fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore dei Corpi idrici Ricettori interessati.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 28419/2018

Documento redatto in data 22/03/2019



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 – P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) – e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

Gaggio Montano, 28/02/2019

Spett.le

**Unione dei Comuni Appennino
Bolognese**
Ufficio SUAP
P.zza della Pace n° 4
40038 Vergato (Bo)

OGGETTO: “TRASFERIMENTO SENZA MODIFICHE DEGLI IMPIANTI IN PORZIONE DI
FABBRICATO ADIACENTE, FACENTE PARTE DELLO STESSO COMPLESSO RICHIEDENTE FAR SRL.”.
“Parere Ufficio Tecnico.”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 13/09/2018 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese dalla Ditta FAR S.r.l.;

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in oggetto in riferimento alle matrici di acustica, scarico acque reflue ed emissioni in atmosfera, a condizione che vengano ottenuti tutti i pareri favorevoli degli enti interessati e rispettate tutte le prescrizioni espresse.

F.to

Il Responsabile del Servizio
Sonori geom. Maurizio

Autorizzazione Unica Ambientale

FAR Srl - Comune di Gaggio Montano - via Panigali n° 39

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione superficiale di granigliatura pezzi in alluminio svolta dalla società FAR Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Gaggio Montano, via Panigali n° 39 , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FAR Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE A TUNNEL

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di sostanze inquinanti stabiliti; in occasione della messa a regime dell'impianto, così come prescritta dal presente atto di autorizzazione, dovrà essere effettuata la verifica analitica del rispetto dei valori limite prescritti.

La frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, dovrà essere annotata su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal gestore di impianto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE CENTRIFUGA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolare

10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E2, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di sostanze inquinanti stabiliti; in occasione della messa a regime dell'impianto, così come prescritta dal presente atto di autorizzazione, dovrà essere effettuata la verifica analitica del rispetto dei valori limite prescritti.

La frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, dovrà essere annotata su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal gestore di impianto.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare

con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FAR Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta FAR S.R.L., ubicato in Via Panigali, 39 , Comune di GAGGIO MONTANO (BO).

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Alessandra Bindi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di GAGGIO MONTANO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di GAGGIO MONTANO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 28-02-2019 con prot. PG_2019_33276 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di GAGGIO MONTANO con nulla osta prot. PG_2019_33276 del 28-02-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Alessandra Bindi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 28419/2018

Documento redatto in data 22/03/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.